

stesso, esagerava, perchè sempre, ma in modo particolare sotto il presente pontificato, le concessioni erano fatte con la massima osservanza delle norme sapienti del Concilio di Trento con la massima diligenza della Santa Sede (1). Il supporre diversamente, come faceva il Decreto, dimostrava che non si aveva sufficiente conoscenza dell'organizzazione della Chiesa, quando tra i suoi uffici esisteva una speciale Congregazione, che pre-

(1) Il Decreto 7 settembre 1754 — come è noto — non ammetteva che si licenziassero brevi di indulgenze o privilegi di altari se i Vescovi non avessero rilasciato dichiarazione che vi fosse un profitto spirituale dei sudditi impetranti: i Vescovi però non dovevano essere facili in queste dichiarazioni, ma dovevano « ridurre la cosa a termini di convenienza ». Il che significava che la Repubblica e per essa i suoi consultori, giudicavano volta per volta se questa convenienza esisteva. Per una giustificazione si richiama al Concilio di Trento che aveva prescritto: « in his tamen concedendis, moderationem adhiberi cupit (S. Synodus) ne nimia facilitate, ecclesiastica disciplina enervetur » (Sess. XXV, *De Ref. Decr. de Indulg.*). Benedetto XIV non poteva però permettere che si invocasse la disposizione conciliare per finire di attribuire, in ultima analisi, facoltà allo Stato, in materia di distribuzione di quello che egli chiamava il *thesaurus meritorum Christi et Sanctorum*. La disposizione del Concilio — che doveva essere rigidamente osservata — si riferiva alle concessioni fatte senza causa oppure con cause frivole: la causa non doveva essere arbitraria, ma appoggiata ad un fondamento solido, al punto che ove questa non esistesse, la dottrina canonistica del tempo arrivava alla conclusione dell'invalidità della concessione « quia papa non est dominus sed dispensator thesauri Ecclesiae unde sumuntur indulgentiae, dispensator autem non potest sine causa disponere de rebus domini » (SCHMALZGRUEBER, *Jus Ecclum univ.*, Venetiis, 1788, t. V, p. IV, tit. XXVIII, n. 129, pag. 144). Orbene, Benedetto XIV, ammettendo la necessità della causa, seguace in questo della dottrina del Bellarmino e di altri teologi, scriveva: « non enim debent pontifices relaxare poenitentialem satisfactionem neque recurrere ad thesaurum nisi quando iudicant id esse necessarium et utilem ad gloriam Dei et animarum salutem » (BENEDICT. XIV, *Institutionum Ecclesiasticarum*, Venetiis, 1760, Inst. 53, n. 10 pag. 125). Le cause di liberalità erano tanto più concepibili quanto più ci si scostava dall'antica disciplina canonica, secondo la quale erano applicabili *pene* che non trovavano più applicazione al tempo di Benedetto XIV. Per questo i pontefici « majori liberalitate utuntur » (*op. cit.*, l. c.). Però lo stesso Benedetto XIV nelle Notificazioni aggiungeva: « non appartiene a noi l'esaminare i motivi di questa maggiore liberalità » e col Bellarmino poi « observandum est justam semper quidem causam requiri, sed non esse subditorum judicare utrum causa sit justa vel iniusta: debent enim simpliciter existimare iustam esse » (BENED. XIV, *Raccolta di alcune notificazioni*, Roma, 1743, vol. I, notif. 53, n. 11, pag. 380).